



COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZIONE N.26/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: PROPOSTA DI DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI ACQUALATINA S.P.A. CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SINDACO PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI.

L'anno duemilaventitre addì 12 del mese di settembre alle ore 18:45 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GIULIO PANNOZZO	SI		7. DE FILIPPIS ALESSANDRA	SI	
2. MARROCCO EMILIA		SI	8. MARROCCO SANDRO	SI	
3. VERARDI FRANCESCO	SI		9. GUGLIETTA ALESSIO		SI
4. MUCCITELLI FEDERICA	SI		10. ANTOGIOVANNI MASSIMO	SI	
5. SIMONE MAURO		SI	11. MARROCCO SEVERINO	SI	
6. TRANI BRUNO		SI	12. NICELLI ROBERTO	SI	
Tot.				9	4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Greco;

Assume la Presidenza il Consigliere Massimo Antogiovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. **01** dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1.Alessandra De Filippis 2.Francesco Verardi 3.Federica Muccitelli;

E' presente l'Assessore esterno: Marta Marrocco;

Illustra l'argomento il Sindaco Fernando Magnafico;

Uditi gli interventi che registrati e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- Il Comune di Lenola, unitamente ad altri 34 Comuni, è socio con partecipazione pari al 0,39526% della società Acqualatina S.p.A., società mista (a capitale pubblico del 51% e capitale privato del 49%) costituita ai sensi dell'art.22 co.3 L.142/1990 quale concessionaria del servizio del servizio idrico integrato ATO 4 Lazio Meridionale-Latina in forza di convenzione rep. 20257 del 02/08/2002 modificata con successivi atti;
- con nota acquisita in atti con prot. 6204 del 22.07.2025 il Comune ha ricevuto la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di Acqualatina S.p.A. fissata per il giorno 17/09/2025 ed in seconda convocazione il 19/09/2025, avente come oggetto: *“Aumento di capitale sociale a pagamento scindibile da euro 23.661.533 ad euro 53.661.533 mediante emissione di un numero corrispondente di nuove azioni al valore nominale di euro una cadauna. Aggiornamento dell'art. 6 dello statuto societario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*;
- In data 1 agosto 2025 prot. 11638 (acquisita al protocollo comunale nr. 6579 del 01.08.2025) la Società in persona del Presidente ha trasmesso ai soci informazione di deposito della documentazione ed ha trasmesso copia della stessa consistente in una Relazione illustrativa delle ragioni dell'aumento di capitale sociale, ai fini della consultazione da parte dei soci;
- in data 2 settembre 2025 prot 12881 (acquisita al protocollo comunale nr. 7568 del 10.09.2025) la Società ha trasmesso una informativa ai soci sull'andamento della gestione con Relazione semestrale al 30 giugno 2025;

Considerato che la documentazione a supporto della suddetta proposta di aumento del capitale sociale, a giudizio di questo Consiglio Comunale, non è sufficiente a giustificare una così copiosa operazione, mancando oltre ad una motivazione pregnante in ordine alle reali ragioni che giustificherebbero detto incremento, anche l'avvio di un confronto con i componenti dell'Assemblea e la redazione di un piano industriale e di ristrutturazione della società, che vada a delineare gli interventi a sostegno del ripiano e/o della crescita societari;

Rilevato che nella Relazione del 01/08/2025, la società motiva la richiesta di aumento di capitale sostanzialmente con una sofferenza di liquidità di cassa e con esposizione a ritardi nell'erogazione dei rimborsi per opere PNRR e, in particolare, afferma che *“la riduzione dell'incremento tariffario del 9,5% richiesto al 3,5% approvato ha poi drammaticamente compresso le previsioni di fatturato e conseguentemente i relativi incassi, sul biennio 2024/2025 per oltre 25 Mln di euro”*;

Considerato, in via preliminare, che tale affermazione non ha più cittadinanza né fondamento in quanto la delibera della Conferenza dei Sindaci dell'EGATO n.11 del 02/12/2024 di approvazione del Piano tariffario per il periodo 2024-2029 con incrementi costanti del 3,5% ha istruito la proposta tariffaria presentata proprio dalla Società con la previsione di un aumento tariffario nella misura del 6% a fronte del superamento delle criticità ivi rappresentate con la garanzia del regolare andamento futuro della gestione societaria; pertanto, la richiesta avanzata in data odierna appare caratterizzata da pretestuosità ed infondatezza;

Considerato, ancora, che quanto affermato non trova, tra l'altro, affatto giustificazione in quanto nella stessa relazione del 01/08/2025, si afferma che gli effetti negativi conseguenti alla tardiva e ridotta approvazione della tariffa (consistenti nelle previsioni di fatturato per importi di gran lunga inferiori rispetto a quelli riportati) risulterebbero ampiamente compensati dalle azioni intraprese dalla società che dichiara di aver registrato maggiori incassi per 7 milioni di euro nel 2024, con previsione per il 2025 di maggiori incassi per 10 milioni di euro;

Rilevato, inoltre, che nella Relazione semestrale al 30 giugno 2025 la società dichiara: *“ Il margine operativo Lordo è in linea con le previsioni di Budget 2025 attestandosi ad un valore di 22.2M€.* L'utile,

invece, pari a 4.7M€, risulta in flessione rispetto alle aspettative per circa -0.5M€, principalmente a causa dell'impatto negativo (nella forma di accantonamento obbligatorio) derivante dalle penalità deliberate da Arera in merito alla qualità tecnica degli anni 2022-2023 per 1.3M€”;

Dato atto che dal suesposto quadro economico finanziario, come attestato dalla stessa società, appare una situazione societaria che non è tale da giustificare il ricorso ad una procedura di aumento di capitale tra l'altro in una misura così ampia (più del doppio dell'attuale);

Richiamati gli adempimenti cui soggiacciono le deliberazioni comunali in caso di costituzione di società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta a società o dell'aumento di capitale sociale in società già esistenti da parte di un'amministrazione pubblica; in particolare l'invio delle deliberazioni comunali, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all'AGCOM e alla Corte dei Conti;

Richiamato, così, il DLgs n. 175/2016 (Testo Unico sulle società partecipate) ed in particolare:

- l'art. 5, comma 3: *“L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.”;*
- l'art. 8, comma 1: *“Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.”* ovvero in materia di motivazione analitica e dei controlli;
- l'art. 14, comma 4: *“Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5”;*

Dato atto che, come appare evidente dalle norme sopra citate in materia di società a partecipazione pubblica nonché dalle norme in materia di revisione contabile, una eventuale sofferenza di liquidità di cassa non può mai giustificare un aumento di capitale dovendo la prima essere fronteggiata con gli ordinari strumenti propri della gestione di cassa ne quindi la pubblica amministrazione può provvedere con propri fondi al ripianamento delle perdite della società neppure attraverso la forma dell'aumento di capitale sociale, eccetto il caso in cui la società venga a trovarsi in una situazione di forte squilibrio economico finanziario da rappresentarsi in uno specifico piano di ristrutturazione aziendale che ipotizzi la soluzione prospettata;

Dato atto che alla nota di convocazione per la discussione dei punti all'o.d.g. veniva allegata da parte del Gestore una relazione sintetica che ne illustra genericamente le motivazioni;

Ritenuto, a giudizio di questo Consiglio Comunale, che la documentazione fornita in atti risulta essere sintetica e generiche le motivazioni addotte e comunque non compatibili con le tempistiche della convocazione, in disparte e con riserva delle valutazioni di sostenibilità finanziaria e di convenienza economica per l'ente pubblico;

Richiamato, infine, il comma 6 dell'art 7 succitato TUSP circa la nullità delle decisioni assembleari in caso di mancanza della propeudetica delibera consiliare;

Ritenuto maggiormente proficuo, alla luce delle sopra menzionate considerazioni, anziché una delibera di aumento di capitale sociale, l'apertura di un tavolo di confronto tra i soci della Società per una valutazione congiunta di eventuali future azioni da porre in essere;

Visto il parere delle commissioni consiliari permanenti, riunite in seduta congiunta ed espresso con verbale n. 18 del 09.09.2025, con il quale è stato manifestato parere contrario all'aumento di capitale, auspicando al contempo un confronto costruttivo con la società Acqualatina S.p.A.;

Tutto ciò richiamato e premesso,

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni esposte in premessa, di esprimere dissenso all'aumento del capitale sociale della Società Acqualatina S.p.A. quale misura di riequilibrio finanziario;

1. di dare mandato al Sindaco p.t. del Comune di Lenola di sottoscrivere nei confronti di Acqualatina S.p.A. un documento di richiesta di revoca della Assemblea straordinaria, convocata per il 17 settembre 2025 in prima convocazione e 19 settembre 2025 in seconda convocazione, al fine di aprire un tavolo di confronto per la valutazione congiunta di eventuali azioni future da porre in essere;
2. in caso avverso, di dare mandato al Sindaco p.t. del Comune di Lenola di rappresentare in Assemblea straordinaria gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed esprimersi in senso non favorevole alla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento scindibile da euro 23.661.553 ad € 53.661,533 mediante emissione di un numero corrispondente di azioni al valore nominale di euro una cadauna e di aggiornamento dell'art. 6 dello statuto;
3. di trasmettere il presente atto ad Acqualatina S.p.A. nelle proprie rappresentanze societarie oltre che ai Comuni soci;

Il presente atto costituisce atto di indirizzo del Comune di Lenola cui devono attenersi i rappresentanti del Comune in seno all'assemblea dei soci di Acqualatina spa, in uno alle disposizioni del TUSP e dello Statuto Societario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole con voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to MASSIMO ANTOGIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CLAUDIA GRECO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 12.09.2025



IL SEGRETARIO COMUNALE

CLAUDIA GRECO

Claudia Greco

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12.09.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CLAUDIA GRECO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 1139 dal 17 SET. 2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 12.09.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CLAUDIA GRECO

Si esprime parere _____ di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì,

IL RESPONSABILE

Si esprime parere _____ di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì,

IL RESPONSABILE